



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI”**

Articolo 1

Il Comune di Porto Torres, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il “Registro dei testamenti biologici”.

Articolo 2

Con l'espressione “testamento biologico” (detto anche “testamento di vita” o “dichiarazione anticipata di trattamento”) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona (testatore o dichiarante), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, le quali costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie, il quale diviene, nel caso in cui il testatore diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. Il testatore può nominare anche un fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra indicate in caso di impossibilità da parte del fiduciario designato.

Articolo 3

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Porto Torres ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Articolo 4

Il Registro in forma cartacea deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti.



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

Il testatore, il fiduciario e il supplente del fiduciario dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale daranno atto di avere compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro rilascerà al testatore, al fiduciario e al supplente del fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di avere compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Attraverso una successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

Ogni anno il Comune di Porto Torres invierà al testatore una richiesta di conferma del testamento redatto.

Articolo 5

Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve prendere un appuntamento telefonico con il funzionario incaricato dei Servizi Demografici. Occorre presentarsi all'appuntamento accompagnati dalla persona nominata fiduciario nel proprio testamento biologico e dall'eventuale supplente (se nominato). I soggetti di cui sopra dovranno presentarsi con il proprio documento d'identità in corso di validità e in originale.

Il testamento biologico deve essere redatto sul modello approvato dall'Amministrazione Comunale e consegnato in busta chiusa ai Servizi Demografici del Comune di Porto Torres. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per gli altri sottoscrittori. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti d'identità del dichiarante e degli altri soggetti di cui sopra. I documenti fotocopiati devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate. La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata con l'apposizione sui lembi di chiusura della firma del testatore e del fiduciario e lo stesso numero viene annotato sul "Registro dei testamenti biologici" debitamente predisposto.

Il dichiarante, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evince la volontà di consegnare il proprio testamento biologico e la completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (testamento biologico e documenti d'identità). Gli altri soggetti sottoscrittori (fiduciario e supplente del fiduciario), di fronte al funzionario del Comune, compilano e sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiarano di avere controfirmato il testamento biologico consegnato dal dichiarante. Le dichiarazioni di atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto di notorietà completa del numero e della firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna. La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni degli atti di notorietà numerate vengono archiviate dal funzionario incaricato dei Servizi Demografici.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Articolo 6

Il Registro non è pubblico. Possono prendere visione del testamento contenuto nel Registro solo il dichiarante, e se indicati dallo stesso nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il medico di famiglia del dichiarante, i medici che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario (se nominato).

Articolo 7

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione per giorni 15 (quindici) consecutivi all'Albo Pretorio. In fase di prima applicazione e nelle more di tempo necessarie per l'organizzazione dell'Ufficio a ciò deputato, si indica il termine di 60 (sessanta) giorni quale tempo congruo per dare concreta attuazione alle disposizioni regolamentari in esame.